

La ricorrente sostiene che nell'elaborazione della direttiva sia sorto un vizio procedurale. Il testo della direttiva approvato dal Consiglio in vari punti non coinciderebbe con la versione approvata dal Parlamento. Vi sarebbe quindi una violazione dell'art. 251 CE. Inoltre, l'art. 95 CE non costituirebbe un valido fondamento normativo. L'art. 5, n. 1, conterrebbe, nonostante l'apparente restrizione alle sole attività sportive transfrontaliere, un divieto generale di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Ai sensi della sentenza della Corte nella causa C-376/98 ⁽¹⁾, tuttavia, l'art. 95 non giustifica alcun divieto generale di sponsorizzazione.

La ricorrente fa valere altresì che con la scelta dell'art. 95 CE come fondamento normativo si è aggirato il divieto di armonizzazione nel settore sanitario di cui all'art. 152, n. 4, CE. La ricorrente sostiene inoltre che l'incerta formulazione del divieto di sponsorizzazione viola il principio di chiarezza che è espressione del principio della certezza del diritto, principio fondamentale anche nel diritto comunitario.

Infine, la ricorrente afferma che l'art. 5, n. 1, della direttiva è sproporzionato sia dal punto di vista dell'obiettivo del mercato interno fissato dal legislatore comunitario sia dal punto di vista della tutela della salute di fatto perseguita e, pertanto, violerebbe un principio costituzionale dell'Unione europea. Inoltre, il detto divieto pregiudicherebbe il diritto di proprietà della ricorrente, tutelato come diritto fondamentale.

⁽¹⁾ Sentenza 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. I-8419.

Ricorso della sig.ra Annelies Keyman contro Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 settembre 2003

(Causa T-313/03)

(2003/C 275/82)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 settembre 2003, la sig.ra Annelies Keyman, residente in Overijse (Belgio), rappresentata dall'avv. Carlos Mourato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni 11 dicembre 2002 e 11 giugno 2003 recanti approvazione del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo 1999-2001;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale nonché a tutte le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, in particolare le spese di domiciliazione, di spostamento e di soggiorno, nonché gli onorari ed i diritti di avvocato, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento medesimo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 43 dello Statuto nonché un manifesto errore di valutazione. La ricorrente deduce inoltre uno sviamento di potere.

Ricorso della società Musée Grévin contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 settembre 2003

(Causa T-314/03)

(2003/C 275/83)

(Lingua processuale: il francese)

Il 15 settembre 2003 la società Musée Grévin, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Bernard Geneste e Olivia Davidson, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 8 luglio 2003, diretta ad ottenere il rimborso, da parte della società Musée Grévin, delle somme asseritamente indebite;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel 1996 ha ottenuto una sovvenzione da parte della Commissione nell'ambito di un progetto di realizzazione di un'impresa comune con un'impresa polacca. La richiesta di sovvenzione si basava sull'applicazione di un piano di sviluppo regionale intitolato «Joint Venture PHARE TACIS Program». In seguito ad un'indagine condotta nel 2002 nei locali della ricorrente nonché ad uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente e la Commissione, quest'ultima con lettera 8 luglio 2003, ha notificato alla banca che agiva in qualità di intermediario finanziario del piano di sviluppo, il completo recupero dei fondi versati alla ricorrente. Tale notifica costituisce la decisione che è stata impugnata dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa innanzi tutto valere un'asserita violazione delle disposizioni del regolamento n. 1⁽¹⁾, in quanto la decisione impugnata sarebbe redatta in inglese e non in francese, benché essa sia indirizzata alla ricorrente, che è una società francese. Essa fa anche valere l'asserita violazione del termine di prescrizione di quattro anni, previsto all'art. 3, del regolamento del Consiglio n. 2988/95⁽²⁾. Essa sostiene inoltre che la decisione impugnata, firmata non dal Commissario competente ma da un capo unità e da un amministratore viola il principio di collegialità e promana da un'autorità incompetente.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori materiali dei fatti, sarebbe priva di fondamento giuridico, sarebbe in contrasto con l'obbligo di motivazione, con i principi di proporzionalità e di contraddittorio nonché con i diritti della difesa.

(1) Regolamento del Consiglio n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, GU 1958, n. 17, pag. 385.

(2) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, GUL 312, del 23.12.1995, pagg. 1-4.

Ricorso della Citicorp contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 15 settembre 2003**(Causa T-320/03)**

(2003/C 275/84)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 15 settembre 2003, la Citicorp, con sede in New York (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Pohlmann e A. Renck, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 giugno 2003 nel procedimento R 85/2002-3;
- condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio in oggetto: Il marchio denominativo «LIVE RICHLIY» — Domanda di registrazione n. 2.112.647.

Prodotti o servizi: «Servizi finanziari e monetari ed affari immobiliari; in particolare: servizi bancari; carte di credito; prestiti e finanziamenti commerciali e per consumatori; mediazione immobiliare e relativamente a mutui; gestione, pianificazione e consulenza in materia di fondi, immobili e servizi fiduciari; investimenti e consulenza in materia di investimenti; mediazione in titoli e servizi di compravendita per agevolare le transazioni finanziarie sicure; servizi assicurativi; in particolare sottoscrizione e vendita di assicurazioni di proprietà, contro gli incidenti e sulla vita e contratti di rendita» (Classe 36).

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore.

Motivi del ricorso: Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 73, prima e seconda frase, del regolamento (CE) n. 40/94.

Ricorso della Juckem GmbH e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto l'8 settembre 2003**(Causa T-321/03)**

(2003/C 275/85)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 settembre 2003 la Juckem GmbH e altre 244 società, rappresentate dal sig. Denis Waelbroeck e dalla sig.ra Nathalie Rampal, avocats, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.